PROROGA DI TERMINI RELATIVI ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE

# Art. 1

## Proroga di termini in materia di definizione agevolata

All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, al primo ed al secondo periodo, le parole: «31 marzo 2017» sono sostituite dalle seguenti: «21 aprile 2017».

Versione in vigore dal 29 marzo 2017, non più in vigore dal 29 maggio 2017 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Proroga di termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione |
| Estremi | Decreto-legge 27 marzo 2017, n. 36 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2017 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-termini-relativi-alla-definizione-agevolata-dei-carichi/art-1-proroga-di-termini-in-materia-di-definizione-agevolata/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it